

Pubblicato il 10/11/2016

N. 05010/2016 REG.PROV.CAU.
N. 08454/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati _____

_____, con
domicilio eletto presso _____

_____;

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati _____

_____, con domicilio eletto presso _____

_____, rappresentati e difesi

dall'avvocato _____, con

domicilio eletto presso il suo studio in _____

Presidente della Repubblica non costituito in giudizio;

nei confronti di

per la riforma

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti,
ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che le questioni giuridiche definite dalla sentenza di primo grado e nuovamente poste in discussione dai mezzi di impugnazione proposti dagli appellanti risultano connotate da rilevante complessità;

Considerato infatti che nella controversia all'esame si tratta in primo luogo di definire la natura formale dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Suprema Corte e delle ordinanze da tale Organo adottate, risultando tale definizione pregiudiziale ai fini di

indagare in concreto la latitudine dei diversi poteri che l'Ordinamento affida alle Istituzioni coinvolte nella fase del procedimento referendario che a dette ordinanze fa seguito;

Considerato che in relazione alla prima delle questioni ora evocate le conclusioni cui pervengono gli appellanti sembrano, per quanto è dato percepire in questa fase monocratica, contrastanti rispetto alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, come puntualmente richiamata dal TAR, nonché, sia pure in diverso inquadramento, con gli insegnamenti costantemente impartiti dalla Corte Costituzionale;

Considerato in ogni caso decisivo rilevare che nel caso in esame, essendo i comizi convocati per il giorno 4 dicembre 2016, i valori per la cui tutela dichiarano di agire gli appellanti – compendiabili in estrema sintesi in quelli connessi alla libera e consapevole espressione del voto referendario da parte dei cittadini – non rischiano di subire un danno di irreparabile gravità tale da non consentire la trattazione dell'istanza cautelare in forma collegiale e con completezza del contraddittorio nella camera di consiglio del 1 dicembre 2016;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 novembre 2016.

**Il Presidente
Antonino Anastasi**

IL SEGRETARIO